

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3230

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PATUELLI

Presentata il 17 ottobre 1985

Norme sull'edilizia rurale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella scorsa legislatura, a firma dei colleghi Biondi, Costa e Ferrari Giorgio, fu presentata, in data 3 giugno 1980, una proposta di legge sull'edilizia rurale che ora, in veste accresciuta e migliorata — oltre alla costruzione di nuove case per i lavoratori agricoli autonomi, si prevede anche il riattamento di quelle esistenti — ripresentiamo alla vostra attenzione, in quanto la realizzazione di un programma di costruzioni come quello che noi proponiamo servirebbe pure, a nostro avviso, a rendere migliori i rapporti tra affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni e proprietari conduttori o locatori.

Con questa premessa, riproduciamo di seguito nella sua parte essenziale la relazione con la quale la proposta fu già avanzata nella scorsa legislatura.

Il problema della casa non è stato mai preso in seria considerazione per quanto concerne l'agricoltura e il mondo rurale nella convinzione, che ci pare errata, secondo la quale la coincidenza dell'abitazione del coltivatore con il podere sul quale esplica la sua attività non fa sorgere problemi di questo tipo.

Il problema invece esiste ed è tempo di affrontarlo abbandonando ogni residua mentalità da « servitù della gleba » per considerare anche i lavoratori autonomi dell'agricoltura non proprietari di terre e di case ed anche i piccoli coltivatori diretti proprietari di minuscoli appezzamenti di terreno privi di abitazione o con abitazioni insufficienti o malsane, meritevoli di adeguate forme di solidarietà nazionale per avere in proprietà o in uso una propria casa, decorosa e civile.

Da questa esigenza sociale scaturisce la presente iniziativa legislativa per favorire l'edilizia rurale e contadina a carico, con il sistema di finanziamento previsto, delle categorie proprietarie agricole che, per altro, con il piccolo sacrificio finanziario loro richiesto — nessun onere è, infatti, previsto né per lo Stato, né per gli enti locali — potranno compiere opere anche economicamente e tecnicamente utili all'agricoltura, incentivando per questa strada quella mobilità nella imprenditoria agricola che è indispensabile, ad esempio, per la immissione dei giovani nel processo produttivo.

Ciò premesso, senza dilungarci in spiegazioni delle semplici norme contenute negli otto articoli del presente provvedimento, chiediamo agli onorevoli deputati di ogni parte politica la loro benevola attenzione su di esso, lieti dell'apporto anche critico di tutti, certamente utile per tentare di avviare a soluzione, con il concorso attivo delle organizzazioni sindacali e degli enti locali, il problema della casa per le benemerite categorie di lavoratori autonomi della nostra agricoltura che ne sono prive.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È costituito il Fondo nazionale per l'edilizia rurale e contadina avente per scopo di dare agli affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, lavoratori autonomi dell'agricoltura, che ne siano privi, una casa di abitazione, in proprietà o in uso, sia attraverso la costruzione di nuovi fabbricati sia attraverso il riattamento di case esistenti.

ART. 2.

Il Fondo è alimentato da una quota dell'1 per cento sull'ILOR a carico dei terreni e dei fabbricati rurali; da una percentuale pari all'1 per cento dei canoni di affitto rustico e delle quote di riparto mezzadrili e coloniche del concedente nonché dai rientri dei riscatti delle case assegnate in proprietà e dagli affitti di quelle date in uso da eventuali mutui che il Fondo decidesse di contrarre.

ART. 3.

Il 75 per cento della consistenza del Fondo di cui all'articolo precedente è destinato alla costruzione di nuovi edifici abitativi, aventi le caratteristiche dell'edilizia popolare, mentre il restante 25 per cento è destinato alla realizzazione di opere di manutenzione o di ripristino di edifici rurali esistenti, non censiti nel catasto urbano e destinati ad abitazione di coltivatori, di affittuari, mezzadri, coloni, proprietari coltivatori diretti, secondo le modalità determinate dal regolamento di attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 8.

ART. 4.

All'acquisto dei suoli e dei materiali occorrenti alla realizzazione delle abitazioni di cui all'articolo precedente ed all'acquisto dei materiali per la realizzazione delle manutenzioni e dei rifacimenti di edifici esistenti sono estese le facilitazioni fiscali previste per l'edilizia popolare.

ART. 5.

Le case costruite dal Fondo sono assegnate, in proprietà o in uso, nell'ordine: ai mezzadri, coloni, compartecipanti ed affittuari che avendo raggiunto l'età pensionabile intendono ritirarsi dall'attività agricola; agli stessi che, pur essendo ancora in attività, si trovano, non per loro colpa, privi temporaneamente di un podere da coltivare; ai coltivatori diretti, anche se piccoli proprietari di superfici non superiori a 5 ettari prive di abitazioni o dotate di abitazioni insicure e malsane.

ART. 6.

Il Fondo nazionale opera nell'ambito dell'intero comune, in quelli dichiarati rurali o comunque in quelli con popolazione fino a 10.000 abitanti. Opera per quartieri, frazioni, circoscrizioni, in tutti gli altri.

ART. 7.

Il Fondo nazionale è amministrato da un consiglio formato da rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle organizzazioni di categoria più rappresentative presenti nel CNEL, e da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario o speciale.

A livello comunale, di quartiere o circoscrizionale sono costituite commissioni esecutive e di assegnazione, presiedute dal sindaco o da un suo rappresentante e composte dai rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali nazionali indicate nel primo comma.

ART. 8.

Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, di intesa tra i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa.